

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO  
Sezione specializzata in materia di impresa  
Dott.ssa Maria Cristina Contini

\* \* \*

Nel giudizio n. 20397/2013 R.G., promosso da:

avv. Dario TREVISAN, nella sua qualità di Rappresentante Comune  
degli azionisti di risparmio di categoria A di FONDIARIA SAI S.p.A.  
con gli avv.ti Luca Dezzani, Pasquale Gerardo Marasco e Marino Bin

- attore -

contro

FONDIARIA SAI S.p.A.

con gli avv.ti Francesco Tedeschini, Andrea Barnava, Silvio Martuccelli e  
Oreste Cagnasso

- convenuta -

\* \* \* \* \*

MEMORIA EX ART. 183, VI COMMA C.P.C. N.3 NELL'INTERESSE  
DI DARIO TREVISAN

\* \* \* \* \*

1. Letta la memoria n. 2 di controparte, il Rappresentante Comune ne eccepisce, in primo luogo, l'irritualità, chiedendo che, alla luce delle seguenti considerazioni, l'III.mo Giudice provveda a stralciare le parti non pertinenti e/o comunque non le tenga in alcuna considerazione.
2. Come noto, la memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c. è stata introdotta dal legislatore al solo fine di effettuare produzioni documentali e di indicare mezzi di prova, ovvero per replicare alle eccezioni e domande nuove o modificate.
3. Ebbene, è da escludere che, nel caso di specie, ricorra alcuna delle ipotesi contemplate dalla norma: invero, parte convenuta ha ritenuto, inammissibilmente, di utilizzare l'atto oggi contestato per riproporre pedissequamente le medesime eccezioni (seppur

sintetizzate) svolte nella propria comparsa di costituzione e risposta, nulla aggiungendo, appunto, a precisazione e/o modificazione delle medesime.

4. Ed infatti, Fondiaria-SAI (oggi Unipol-SAI) espone le identiche difese circa i) la decadenza e/o comunque l'inammissibilità dell'azione proposta dal Rappresentante Comune, ii) l'intangibilità delle delibere alla luce della successiva fusione per incorporazione del 6.1.2014, iii) l'assenza di pregiudizi per gli Azionisti di Categoria A, iv) l'erroneità e l'inconferenza dell'equiparazione tra gli avvenimenti societari oggetto del presente procedimento e quelli che hanno interessato RCS MediaGroup S.p.A.

\* \* \* \* \*

5. Fondiaria SAI sostiene che gli Azionisti di Risparmio di Categoria A, fermi gli effetti fisiologici dell'aumento di capitale, avrebbero mantenuto sia il privilegio di priorità che quello differenziale, nonché la possibilità di partecipare ad un secondo giro di dividendi, con una rilevante precisazione: *"ovviamente a condizione che ne sussistano i presupposti"* e, aggiungerei, *"a condizioni nettamente differenti dal pregresso"*.

6. Controparte, in mala fede, si limita a richiamare un parere *pro-veritate* reso in relazione solo al primo giro di dividendi, affermando che le operazioni contenute nelle delibere impugnate sarebbero *"neutre rispetto ai diritti degli azionisti di categoria"* e non determinerebbero *"alcun effetto sulla misura del [primo] dividendo"*.

7. Nelle difese sin qui esposte non si è mai contestato tale assunto, e si è sempre avuto cura di evidenziare come il "primo giro di dividendi" non origini un danno alle azioni di risparmio Cat. "A" (vd. consulenza tecnica di parte del 26 maggio 2014, allegata sub doc. 20).

8. Ciò che si è sempre avversato e su cui controparte, in maniera opportunistica, ha sempre evitato di prendere posizione è il danno che

effettivamente derivante (e nella realtà e come dimostrato, si è verificato) in caso di un “secondo giro di dividendi”.

9. Anche il Prof. Laghi, nel suo parere *pro-veritate*, ha preso in esame solamente il “primo giro di dividendi”, concludendo che non vi è danno per le azioni di risparmio di Cat. “A”. Questa è la medesima conclusione del Rappresentante Comune.

10. Ciò che il Prof. Laghi non ha esaminato (ma nemmeno preso in considerazione) sono le conseguenze per gli azionisti di risparmio di Cat. “A” in caso di un “secondo giro di dividendi”: quest’ultime – secondo quanto già dimostrato – determinano (e hanno determinato) il danno alle azioni di risparmio di Cat. “A”.

11. Peraltro, l’asserita assenza di un effettivo pregiudizio viene ricondotta ad un’ulteriore condizione integrata dalla (necessaria) sottoscrizione delle azioni di Risparmio di Categoria B, emesse in concomitanza con l’aumento di capitale.

12. In proposito, si è già avuto modo di osservare l’insostenibilità di tale tesi difensiva basata, addirittura, su un affermato obbligo o dovere degli azionisti di risparmio di incrementare il proprio investimento per mantenere inalterati i diritti patrimoniali già acquisiti<sup>1</sup>; peraltro, dopo aver sempre ricevuto rassicurazioni circa, invece, la *neutralità* delle modifiche apportate allo statuto, indi proprio della non necessità della sottoscrizione delle ulteriori azioni (vedi anche esemplificazioni del report PKF)

\* \* \* \* \*

---

<sup>1</sup> *“Lesione che certamente non sussiste in riferimento alle mere conseguenze economiche legate alla scelta di non sottoscrivere le azioni offerte in opzione e, dunque di lasciar diluire la propria partecipazione al capitale sociale come effetto fisiologico del suo (nella specie rilevante e indispensabile) aumento. Per essere ancora più precisi, laddove gli azionisti di risparmio di Fonsai avessero sottoscritto le azioni offerte loro in opzione, non solo non si sarebbe determinata nei loro confronti alcuna diluizione (e dunque alcun asserito “pregiudizio” di fatto), ma la posizione economica a loro riconosciuta sarebbe addirittura migliorata rispetto a quella pre-esistente”*. E ancora: *“In altri termini, la circostanza che l’allegato “pregiudizio” di fatto (ove mai esistente) in capo agli azionisti di risparmio*

13. Fondiaria SAI, nel continuare ad insistere su eccezioni di decadenza e/o inammissibilità (alcune anche nuove e, quindi, inammissibili a priori) vorrebbe spostare l'attenzione dal difetto di allegazione rilevato (e ormai insanabile) in punto secondo giro e conseguenti danni.

14. Gli ultimi eventi (come la delibera di fusione per incorporazione) su cui si concentrano le difese avversarie, nessun riflesso o conseguenza determinano in relazione all'illegittimità delle modifiche eseguite nel corso del 2012 e previamente denunciate e contrastate.

15. Ciò a maggior ragione con riguardo alla domanda di risarcimento che, alla luce di quanto già osservato, resta comunque salva ai sensi dell'art. 2504 *quater*, comma 2°, cod.civ.

\* \* \* \* \*

16. Fermo, altresì, quanto già rilevato in merito alla netta distinzione tra le conseguenze negative derivanti (e derivate) dall'aumento di capitale e quelle legate alla compressione del diritto ai dividendi (riconducibili invece alle modifiche dell'art. 27 dello Statuto alla luce delle indicazioni contenute nella Nota Informativa del 15 febbraio 2013) e su cui controparte continua (volutamente) a fare confusione, si è già dimostrato come le modifiche statutarie avversate ben avrebbero potuto essere "interpretate" in modo tale da mantenere inalterati i diritti di categoria, ad esempio, ancorando i parametri – anche in rapporto alle altre categorie – ad una parità contabile teorica espressa in percentuale (su 100 Euro o 1 Euro) e non già per azione.

17. Appare a questo punto fin troppo evidente come Fondiaria-SAI abbia presumibilmente adottato tale *modus operandi* (modifica

---

di Fondiaria Sai sia una mera conseguenza della loro libera scelta di "non" investimento [...]"

statutaria e, a distanza, nota interpretativa) proprio al fine di preconstituirsì l'(infondata) eccezione di decadenza su cui oggi insiste.

18. A tal proposito, sia qui sufficiente richiamare quanto già ampiamente dedotto in merito all'inefficacia della delibera dell'assemblea generale, sino alla sua approvazione anche da parte dell'assemblea speciale; quest'ultima, costituisce una forma di autorizzazione, da parte di quell'"organo della categoria" che soltanto può acconsentire ad una disposizione dei diritti della categoria stessa, altrimenti intangibili da parte dell'assemblea generale dei soci (così Mignoli, *Le Assemblee Speciali*, cit., p. 281 ss.; si veda, anche, Oppo, *Eguaglianza e contratto nelle società per azioni*, in Riv. Dir. Civ., 1974, I, p. 653).

19. Nessun pregio, pertanto, può avere il riferimento a pretese decadenze che nel caso di specie non potrebbero trovare applicazione.

\* \* \* \* \*

20. Ricordando come poi l'art. 2504 *quater* cod.civ. fa testualmente riferimento alla validità del solo atto di fusione (non oggetto della presente impugnazione) appare evidente la forzatura sottesa alla definizione delle delibere avversata quali, addirittura, "*propedeutiche e collegate*" alla fusione medesima, tra l'altro *sub iudice*.

\* \* \* \* \*

21. Alla luce di quanto precede, deve nuovamente rimarcarsi come l'azione promossa dal Rappresentante Comune sia, in ogni caso, tesa anche all'accertamento del danno patito dagli azionisti di risparmio per ciascuna azione di Categoria A (con conseguente condanna della Società al risarcimento). Detta azione giudiziaria, come ribadito, prescinde indiscutibilmente dalla tutela reale richiesta mediante "impugnativa" della Delibera *de qua* ed è parimenti indubbio che, ai fini delle azioni risarcitorie per i danni cagionati da una decisione assembleare, l'accertamento sulla invalidità/inefficacia della

deliberazione (ove non sia possibile ovvero non più percorribile la tutela reale<sup>2</sup>) venga svolto dal Giudice, anche al fine di verificare il presupposto del diritto risarcitorio che l'azionista può pretendere solo per equivalente.

22. In considerazione di ciò, l'asserita (e, comunque, infondata) decadenza, inammissibilità, infondatezza e/o cessazione della materia del contendere, anche ove per assurdo rilevata, non sarebbe comunque preclusiva dell'ulteriore forma di tutela degli interessi (patrimoniali) degli azionisti di risparmio, prevista dall'ordinamento e, in particolare, dell'azione di responsabilità civile, volta ad ottenere ristoro del pregiudizio dei diritti vantati sia in qualità di soci che di investitori.

\* \* \* \* \*

23. Quanto all'asserita erroneità dell'equiparazione tra l'operazione di patrimonializzazione posta in essere da Fondiaria-SAI e quella che, quasi parallelamente, ha interessato RCS MediaGroup, la convenuta continua a fornire una propria, soggettiva versione dei fatti nonché la conseguente unilaterale interpretazione nel tentativo di giustificare quelle scelte dannose per gli Azionisti di Categoria A (oggi contestate) che, come dimostra proprio il calzante termine di paragone, non erano affatto necessarie.

\*

24. A nulla, infatti, rileva la riduzione del capitale per perdite di RCS (perdite tra l'altro presenti anche nel bilancio di Fondiaria-Sai), in quanto le azioni di risparmio di RCS e Fondiaria-Sai sono entrambe postergate alle azioni ordinarie in ordine all'assorbimento delle perdite.

---

<sup>2</sup> Al riguardo, val la pena ricordare che gli azionisti di risparmio non potrebbero mai impugnare individualmente una delibera dell'assemblea degli azionisti ordinari, senza che tale preclusione possa loro impedire di godere di tutela per equivalente.

25. La differenza sostanziale tra le due operazioni risiede soltanto nel fatto che, all'esito dell'operazione RCS, nell'ottica di evitare nocimenti agli azionisti di risparmio, sia le azioni ordinarie, sia le azioni di risparmio A hanno continuato ad avere una sostanziale parità contabile implicita di Euro 1 anche post aumento di capitale sociale, così scongiurando il penalizzante effetto demoltiplicativo sul dividendo ordinario (spettante alle azioni di risparmio di categoria A), verificatosi invece nel caso di Fondiaria-SAI.

26. Giusto quanto evidenziato sin dalla citazione in giudizio, l'assemblea straordinaria di RCS con delibera del maggio scorso (come nel caso Fondiaria-SAI), ha eliminato l'indicazione del valore nominale di entrambe le azioni, ordinarie e di risparmio (precedentemente pari a Euro 1), ha trasformato i privilegi delle azioni di risparmio in valori assoluti (dai precedenti valori percentuali), ha stabilito la "prelazione" delle azioni di risparmio nel rimborso del capitale a Euro 1 (pari al precedente valore nominale) e ha ridenominato le azioni di risparmio in "azioni di risparmio di categoria A".

27. Diversamente dal caso Fondiaria-SAI, l'assemblea generale di RCS ha proceduto al raggruppamento delle sole azioni ordinarie, nel rapporto di n. 3 nuove azioni ordinarie possedute ogni n. 20 azioni, mentre le azioni di risparmio di categoria A di RCS non hanno formato oggetto di raggruppamento alcuno.

28. In tal modo, gli azionisti di risparmio di RCS hanno continuato a poter beneficiare del c.d. "secondo giro di dividendi", che invece è stato definitivamente negato agli azionisti di risparmio di Categoria A di Fondiaria-SAI (così come chiaramente dimostrato dalla relazione del Prof. Dezzani, depositata unitamente alla precedente memoria del 29.5.2014, sub doc. 20).

\* \* \* \* \*

29. Come è evidente, la difesa di parte avversaria, senza peraltro proporre alcuna istanza istruttoria a giustificazione delle proprie (erronee) affermazioni, si è limitata unicamente a replicare a quanto dedotto dal Rappresentante Comune a precisazione delle precedenti domande ed eccezioni, anticipando così irritualmente l'attività processuale propria della fase conclusiva del giudizio. L'atteggiamento tenuto da controparte altro effetto non sortisce che quello di *appesantire* il procedimento e gravare il Giudice della lettura di eccezioni identiche e ridondanti.

30. Fermo restando quanto precede, per mero scrupolo, ci si riporta a quanto già dedotto in atti, da intendersi qui integralmente ritrascritto, a titolo di replica a tutte le irrituali contestazioni avversarie contenute nella memoria del 29 maggio 2014.

\* \* \* \*

31. Pur ritenendosi già comprovato quando dettagliatamente esposto (anche mediante rinvio all'elaborato peritale del prof. Flavio Dezzani, prodotto sub doc. 20), ed attesa anche la rilevata mancanza di qualsivoglia allegazione circa il danno alle azioni di risparmio di Cat. "A" in caso di un "secondo giro di dividendi", alla luce della complessità e della specifica tecnicità della materia *de qua* si insiste affinché l'III.mo Giudicante disponga la consulenza tecnica d'ufficio richiesta. In particolare, si chiede che il Tribunale, avvalendosi dell'ausilio di un tecnico, accerti (*rectius*, confermi<sup>3</sup>) le conseguenze negative determinatesi sui diritti patrimoniali degli Azionisti di

---

<sup>3</sup> In proposito, il prof. Flavio Dezzani ha già chiarito come il pregiudizio patito dalle Azioni di Risparmio di Categoria A sia integrato dalla diversa e inferiore remunerazione della partecipazione agli utili determinatasi, rispetto al passato, in relazione alle azioni ordinarie nella proporzione di 1/3!.

Di converso, a fronte della compressione (e compromissione) dei diritti patrimoniali delle Azioni di Risparmio di Categoria A, le Azioni di Risparmio di Categoria B (curiosamente sottoscritte quasi per intero da Unipol) risultano aver consolidato una remunerazione quasi doppia rispetto alle azioni ordinarie (pari 33% della loro parità contabile implicita!).

Risparmio (di Categoria A), a seguito delle modifiche statutarie deliberate da Fondiaria-SAI alla luce della lettura fornita dal consiglio di amministrazione con Nota Interpretativa del 15.2.2013 (doc. 4), tutte oggetto della presente impugnazione.

\*

32. Si chiede, altresì, al nominando CTU di quantificare i pregiudizi ai diritti degli Azionisti di Risparmio di Categoria A, in conseguenza delle delibere de *quibus*, nonché il danno verificatosi per la stessa categoria, secondo le indicazioni e le allegazioni fornite in atti dal Rappresentante Comune.

L'esperimento della richiesta CTU è indispensabile e ammissibile proprio alla luce della necessità di raffrontare i risultati contrapposti, così come indicati dalle parti in giudizio, ivi inclusi quelli enumerati dal dott. Redaelli e dall'avv. Di Bari.

\* \* \* \* \*

Tanto premesso, il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, rappresentato e difeso come sopra, insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie rassegnate in atti.

Ferme le precisazioni di cui sopra ed il richiamo a tutto quanto già dedotto, non si ritiene, poi, doversi accettare il contraddittorio sugli ulteriori argomenti difensivi dedotti da controparte nella propria memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c., perché, per l'appunto nuovi, irrituali o comunque la cui trattazione sarà oggetto della fase conclusiva del processo.

Con osservanza.

Milano – Torino, 18 giugno 2014

avv. Luca Dezzani

avv. Gerardo Marasco

prof. avv. Marino Bin